LA NORMATIVA

Incentivi per onorare il protocollo di Kyoto

Per onorare gli impegni assunti con l'adesione al protocollo di Kyoto, l'Italia ha predisposto meccanismi finalizzati a incentivare la produzione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili.

Con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stato introdotto l'obbligo per produttori e importatori di immettere all'interno del sistema elettrico nazionale una «quota» annuale di energia prodotta da fonti rinnovabili in percentuale a quanto prodotto e/o importato da fonti convenzionali nell'anno precedente («Obbligo verde»).

Il decreto ha poi previsto il meccanismo dei Certificati verdi (Cv). I Cv, titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (Gse), attestano la produzione di energia da fonte rinnovabile a favore di operatori con impianti che abbiano ottenuto la qualifica di impianto a fonte rinnovabile. Ciascun Certificato verde è valido per adempiere l'Obbligo verde del suo acquirente per l'anno in cui l'energia da fonti rinnovabili è stata prodotta e per i due anni successivi.

Si è poi creato un mercato dei Cv dove la domanda è rappresentata dalla «quota» di energia da fonti rinnovabili che i produttori e importatori di energia «non verde» sono tenuti a rispettare a fronte della loro produzione annuale di energia. L'offerta, invece, è costituita dai Certificati verdi rilasciati ai produttori di energia da fonte rinnovabile.

I Cv sono oggetto di negoziazioni che possono avvenire sia mediante contratti bilaterali sia attraverso una piattaforma di negoziazione gestita dal Gestore del mercato elettrico (Gme).

Al fine di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e in particolare quella generata da impianti fotovoltaici, l'Italia ha poi previsto, con decreto del ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, il cosiddetto «nuovo Conto energia». Al produttore persona fisica, giuridica o soggetto pubblico è riconosciuta una tariffa incentivante che si aggiunge al normale prezzo dell'energia e che varia a seconda della tipologia dell'impianto. La tariffa è valida per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. L'ammontare, fissato nella tabella di cui all'articolo 6, decresce del 2% per ciascuno degli anni successivi al 2008 e sino al 2010, anno in cui dovrebbero entrare in vigore eventuali nuove tariffe. Occorre sottolineare che l'ammissione alla tariffa incentivante non è tuttavia cumulabile con i

I produttori di energia elettrica generata da impianti di potenza nominale non superiore ai 20 KW possono beneficiare della disciplina dello scambio sul posto che consiste nell'operare un saldo tra l'energia elettrica immessa in rete e quella prelevata dalla rete. Per impianti di potenza superiore l'energia può essere immessa e ceduta alla rete. In questo caso il produttore potrà beneficiare della disciplina del ritiro dedicato: il Gse ritirerà l'energia sulla base di una tariffa fissa e a termini e condizioni standard predisposti in un'apposita convenzione. Alternativamente, potrà essere venduta ai trader mediante contratti bilaterali.

Ottaviano Sanseverino, partner dello studio Gianni Origoni Grippo

